

# VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA LUGGE Mercoledì 9 dicembre 2009

Andata deserta la prima e la seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria si riunisce in terza convocazione presso la sede degli Alpini in Piazzetta delle Penne Nere, Genova Certosa, alle ore 21:35. Si procede all'appello dei **PRESENTI**: Roberto Foglietta, Vincenzo Taibi, Andrea De Gaetano, Luigi Oliva, Stefano Somaglia. L'Assemblea Straordinaria è riunita secondo art. 21 dello Statuto e in grado di deliberare su quanto riportato all'**ORDINE DEL GIORNO**: **(1)** *la modifica degli artt. 3, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 24, 25, 27, 33 e 38 in blocco unico al fine di adeguarsi al D.L. 185/2008;* **(2)** *la modifica dell'art. 12 - semplificazione della comunicazione verso l'Associazione;* **(3)** *la modifica dell'art. 13 - spostamento di una frase all'intero dello stesso articolo;* **(4)** *la modifica dell'art. 14 - spostamento di una frase all'intero dello stesso articolo e uso di locuzioni neutre;* **(5)** *- la modifica dei titoli degli artt. 28, 29 e 30 - omologazione dei titoli* **(6)** *la modifica dell'art. 30 - infelice locuzione riscritta con una equivalente;* **(7)** *la modifica dell'art. 31 - prevedere la rimozione dell'Economo così come è già previsto per qualsiasi altro consigliere.* L'Assemblea elegge al ruolo di segretario dell'Assemblea Roberto Foglietta e al ruolo di Presidente dell'Assemblea Andrea De Gaetano. L'Assemblea mette **al voto il primo punto** dell'ODG: **4 (quattro) favorevoli** e 1 (uno) astenuto; per **il secondo punto** dell'ODG:

**4 (quattro) contrari** e 1 (uno) favorevoli; per il **terzo punto** dell'ODG: **5 (cinque)**  
**favorevoli**; per il **quarto punto** dell'ODG: **5 (cinque) favorevoli**; per il **sesto punto**  
dell'ODG: **5 (cinque) favorevoli**; per il **settimo punto** dell'ODG: **5 (cinque)**  
**favorevoli**. Alle ore 22:50 non essendoci altro da discutere l'Assemblea si scioglie.

Firmato dai presenti. -----

**SEGUE IL DOCUMENTO, ALLEGATO ALLA CONVOCAZIONE, DELLE  
MODIFICHE ALLO STATUSO SOTTOPOSTE ALL'ASSEMBLEA  
STRAORDINARIA FIRMATO DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO  
DELL'ASSEMBLEA. -----**

Testo originale dello Statuto in nero semplice  
Quello indicato con [...*omissis*...] è rimasto invariato

***Commenti alle variazioni in grassetto italico rosso brillante***

***Variazioni da presentare in blocco al fine di adeguare lo Statuto evidenziate in giallo***

**Aggiunte in grassetto verde**

**Modifiche in grassetto blue**

Cancellazioni in nero barrato

**Spostamenti di testo e accorpamenti di articoli in grassetto rosso mattone**

---

***Si aggiunga in fondo all'art.3 (Finalità) il seguente periodo***

**Art.3 - Finalità**

[...*omissis*...]

**Per quanto sopra detto è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.**

***L'art.9 (Titoli e onorificenze) è accorpato come di seguito indicato nell'art.8 (Composizione dell'Associazione) nel quale le parti riguardanti i Soci Ordinari e Sostenitori sono modificate come di seguito riportate e infine l'articolo così ottenuto viene rinumerato art. 9 :***

**Art.8 ~~Art.9~~ - Composizione dell'Associazione**

[...*omissis*...]

Sono Soci Fondatori [...*omissis*...] se non per volontà dell'interessato.

**Il Socio Fondatore, che non abbia più intenzione di partecipare alle attività e all'amministrazione dell'Associazione, è liberato da ogni impegno qualora ne presenti domanda, che non può essere rifiutata, all'Organo Sociale preposto. Il Socio Fondatore, che presenti tale domanda, ha diritto di ricevere il titolo di Socio Onorario.**

Sono Soci **Ordinari e** Sostenitori tutti coloro che, sono maggiorenni, si riconoscono nei fini dell'Associazione, sono disposti a sostenerla economicamente e ad operare fattivamente per il raggiungimento degli scopi **sociali indicati dallo Statuto**, abbiano presentato domanda per acquisire tale qualifica e siano stati accettati da parte degli Organi Sociali preposti.

~~I Soci Sostenitori sono tenuti al pagamento della quota sociale prevista in misura quintupla.~~

~~Sono Soci Ordinari, tutti coloro che, al momento del rinnovo dell'iscrizione, sono maggiorenni, si riconoscono nei fini dell'Associazione, sono disposti a sostenerla economicamente per il~~

raggiungimento degli scopi istituzionali. I Soci Ordinari sono obbligati al pagamento della quota sociale prevista. **I Soci Sostenitori, per fregiarsi di tale titolo, sono tenuti al pagamento della quota sociale in misura non inferiore al doppio di quella stabilita per i Soci Ordinari.**

Sono Soci Onorari, coloro che hanno reso e rendono servizi all'Associazione o che per ragioni connesse alla loro professione si ritiene possano coprire tale posizione. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota **e quindi non hanno diritto di elettorato passivo o attivo.** Essi sono nominati dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.

**Il Socio Onorario, prima di essere pubblicamente investito di tale titolo, ha il diritto di esserne informato, previa comunicazione scritta: alla quale dovrà rispondere favorevolmente, nel caso accetti di essere investito del titolo.**

**La qualifica di Socio è strettamente personale, nominativa e non cedibile. Qualora previsto, nelle modalità e nei limiti indicati dal presente Statuto, è ammesso l'uso di delega o di voto per corrispondenza.**

***Il seguente viene inserito come nuovo art. 8 e intitolato "Modalità di adesione":***

#### **Art. 8 – Modalità di adesione**

**Possono fare parte dell'Associazione le persone giuridiche e le persone fisiche che per il loro oggetto sociale, per la loro attività di lavoro, studio, svago, interesse culturale siano interessate all'attività dell'Associazione medesima.**

**Per aderire all'Associazione ogni aspirante socio deve presentare domanda scritta e firmata, la presentazione di tale domanda presuppone l'accettazione dello Statuto, inoltre deve allegare il pagamento anticipato della quota sociale. All'aspirante socio che presenta una valida domanda di associazione è fatto invito a frequentare le attività al fine di socializzare e di meglio conoscere il funzionamento della stessa e i suoi associati.**

**Il Consiglio Direttivo avrà 6 (sei) mesi di tempo per rifiutare la domanda altrimenti, per il principio del silenzio assenso, la stessa si considera accettata. Il Consiglio Direttivo nei 6 (sei) mesi successivi alla presentazione di una domanda di adesione ha l'obbligo di riunirsi su convocazione di un Consigliere oppure di 3 (tre) soci per valutarne il rifiuto. Se il Consiglio Direttivo rifiuta una domanda di adesione tale delibera è immediatamente efficace. In ogni caso il Consiglio Direttivo non può accettare la domanda, prima di 6 (sei) mesi dalla presentazione, al fine di permettere ai Soci di incontrare e conoscere gli aspiranti soci ed eventualmente sollevare obiezioni alla loro domanda di adesione.**

**Se la domanda di adesione viene rifiutata è obbligatoria la pronta restituzione della quota anticipata dall'aspirante socio e tutti gli eventuali altri corrispettivi pagati per prestazioni o servizi inoltre l'Associazione non prenderà in considerazione un'eventuale altra domanda di adesione da quell'aspirante socio per almeno 12 (dodici) mesi dalla delibera del Consiglio Direttivo che ne ha rigettato l'adesione. L'obbligo di restituzione della quota anticipata e di qualsiasi altro corrispettivo eventualmente pagato deve essere espressamente indicato nella comunicazione, anche facendo riferimento a questo articolo dello Statuto, da comunicarsi per**

iscritto, in cui l'Associazione rifiuta la domanda di adesione all'aspirante socio. La pronta restituzione di ogni pagamento eventualmente anticipato o effettuato in aggiunta all'inibizione a ripresentare domanda di affiliazione esclude che la condizione di aspirante socio abbia il carattere di socio temporaneo così come definito dal TUIR 917/86 art. 148 comma 8 lettera C.

Qualora il candidato socio abbia positivamente superato il periodo di valutazione sopra citato il segretario ne inserisce il nominativo nel registro dei soci. Trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di iscrizione nel registro, come previsto dal Codice Civile (art. 2532 anno 2009), il socio matura il diritto di elettorato attivo e passivo. Il nuovo socio così acquisito ha l'obbligo di rinnovare la quota sociale ogni 12 (dodici) mesi a partire dalla data della domanda di associazione per mantenere i diritti derivanti dalla condizione di socio.

***Nell'art. 10 (Le cariche) il primo e il secondo periodi sono stato modificati rimuovendo il vincolo di anzianità e il terzo inserendo la qualifica di socio:***

#### **Art. 10 - Le cariche**

**Sono Consiglieri i soci eletti dall'Assemblea secondo gli artt. 25 e 26 del presente Statuto.**

Sono Proviviri i Soci con diritto di voto iscritti da almeno 12 (dodici) mesi all'associazione oppure fondatori. I proviviri sono **soci** eletti, secondo l'art. 38 del presente Statuto, a giudici [...omissis...]

***Nell'art. 11 (Diritti del socio) viene eliminata l'anzianità come presupposto per il diritto di elettorato passivo e viene richiamato il nuovo art. 8 circa le modalità di ammissione. L'articolo perciò viene modificato come segue:***

#### **Art. 11 - Diritti del socio**

~~I soci Sostenitori e Ordinari maturano il diritto di voto 6 (sei) mesi dopo la prima iscrizione (le successive sono da considerarsi rinnovi).~~ **I Soci Fondatori e** tutti i soci maggiorenni che **siano in regola con il pagamento della quota sociale, che abbiano soddisfatto la procedura di ammissione secondo l'art. 8** partecipano alla gestione dell'Associazione, attraverso l'esercizio **del diritto di elettorato passivo e attivo** in Assemblea, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, dei regolamenti e per la nomina degli Organi Direttivi. **Gli aspiranti soci che non abbiano ancora completato la procedura di adesione all'art. 8** possono assistere ai lavori dell'Assemblea dei Soci.

[...omissis...]

***Nell'art. 15 (Esclusione del Socio) recentemente integrato (cfr. 29/09/2009) occorre fare alcune modifiche per adeguarlo al nuovo art. 8 inoltre vale la pena modificare una locuzione in maniera da avere un tono più neutro:***

#### **Art. 15 – Esclusione del Socio**

[...omissis...]

Solo l'Assemblea ha il potere di rimuovere il provvedimento di esclusione emesso **nei confronti** di

un ex-socio.

[...omissis...]

Il socio che non abbia pagato la quota sociale da più di un anno il quale non frequenti l'associazione da più di un anno e che non risulti essere stato escluso per morosità può rientrare a sua scelta pagando gli arretrati oppure richiedendo una nuova iscrizione che dovrà essere approvata dal consiglio direttivo. In questo secondo caso perderà l'anzianità di socio e diritti di elettorato attivo e passivo associati che verranno in seguito riacquisti secondo gli artt. 8 e 11 ~~a partire dalla data della nuova iscrizione.~~

***Occorre modificare l'art. 16 (Composizione) giacché è il nuovo articolo 11 il quale a sua volta fa riferimento al nuovo art. 8 a stabilire i diritti di partecipazione all'Assemblea:***

#### **Art. 16 – Composizione**

L'Assemblea, Ordinaria e Straordinaria, è l'organo deliberativo sovrano dell'Associazione. **Hanno diritto ad assistere ai lavori assembleari i tutti i soci. Hanno diritto di parteciparvi attivamente tutti i soci secondo quanto stabilito all'art. 11.**

***L'ultimo periodo dell'art. 27 (Sostituzione temporanea di un consigliere) che si riferisce alla gratuità dell'attività dei consiglieri è opportuno spostarlo nell'art. 24 (Composizione del Consiglio Direttivo):***

#### **Art. 24 – Composizione**

[...omissis...]

**I consiglieri svolgono la loro attività a titolo gratuito.**

#### **Art. 27 – Sostituzione temporanea di un consigliere**

[...omissis...]

~~I consiglieri svolgono la loro attività a titolo gratuito.~~

***Nell'art. 25 (Candidatura) si elimina l'anzianità come presupposto per il diritto di elettorato attivo e si inserisce un esplicito riferimento alla modalità di ammissione del nuovo art. 8:***

#### **Art. 25 – Candidatura**

[...omissis...]

~~Ogni Socio con diritto di voto, iscritto all'associazione dal almeno 12 (dodici) mesi, e comunque ogni socio fondatore,~~ **Ogni Socio Fondatore e ogni altro socio, che abbia soddisfatto la procedura di adesione secondo l'art. 8 e che sia in regola con il pagamento della quota sociale,** può candidarsi ad una o più fra le cariche sopra citate.

[...omissis...]

***Nell'art. 33 (Competenza e convocazione del Consiglio) viene modificato il titolo e inserito un paragrafo atto a stabilire l'oblazione minima per il Socio Sostenitore tenendo conto del vincolo imposto dal nuovo art. 9:***

### **Art. 33 - Competenze e convocazione del Consiglio**

[...omissis...]

- Prima della fine del mese di novembre [...omissis...] della quota dell'anno in corso. **Inoltre il Consiglio Direttivo stabilisce l'ammontare dell'oblazione minima, tenendo conto del vincolo all'art. 9, che il socio deve versare per fregiarsi del titolo di Socio Sostenitore.** Il pagamento della quota, [...omissis...] al pagamento medesimo.

[...omissis...]

***Nell'art. 38 (Collegio dei Probiviri) viene rimosso il diritto di voto come vincolo per l'eleggibilità a Probiviro e viene inserito la medesima indicazione che vale per l'eleggibilità dei consiglieri:***

### **Art. 38 - Collegio dei Probiviri**

**Ogni Socio Fondatore e ogni altro socio, che abbia soddisfatto la procedura di adesione secondo l'art. 8 e che sia in regola con il pagamento della quota sociale, può candidarsi alla funzione di Probiviro.** Il Collegio dei Probiviri è composto cinque membri di cui due fissi:

- il primo, eletto dall'Assemblea di Soci, al momento delle elezioni del Consiglio, fra i Soci ~~aventi diritto di voto~~ che non siano Consiglieri;
- il secondo, designato dal Consiglio, al momento della prima riunione, fra i Soci ~~aventi diritto di voto~~ che non siano Consiglieri.

[...omissis...] Ai due membri sopra indicati si aggiungono altri tre membri, ~~designabili fra tutti i Soci con diritto al voto:~~ [...omissis...]

***Nell'art. 12 l'uso della lettera A/R è obsoleto (posta certificata) oltre che essere eccessivo giacché l'uso di un mezzo tracciabile è solo nell'interesse di chi produce la comunicazione ma non si capisce perché debba essere anche un obbligo infatti nell'art. 15 tale obbligo nei confronti dell'Associazione come mittente è espressamente rimosso:***

### **Art. 12 - Doveri del socio**

[...omissis...]

- e) I Soci Ordinari e Sostenitori sono obbligati a dare comunicazione scritta, entro 30 giorni, ~~mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno,~~ all'Organo Sociale competente, [...omissis...]

***Nell'art. 13 (Recesso del socio) al terzo paragrafo non è previsto rimborso della quota ma limitatamente al socio che receda di sua spontanea volontà di cui si dice al primo paragrafo quindi il terzo viene spostato dopo il primo. La parola Segretario scritta con la lettera maiuscola:***

### **Art. 13 - Recesso del socio**

Il socio che decida di non rinnovare [...omissis...] della quota annuale. **I versamenti a qualunque titolo effettuati dall'associato che recede, per qualunque motivo, non saranno rimborsati.**

Il Consiglio Direttivo presenterà all'Organo Sociale preposto al mantenimento del registro dei soci (ossia al Segretario) l'elenco dei morosi; il Segretario provvederà secondo l'art. 15 capoverso a) del presente statuto.

*Nell'art. 14 le aggravanti si riferiscono ai comportamenti elencati e quindi tale periodo è opportuno sia spostato immediatamente dopo l'elenco inoltre alcuni locuzioni è opportuno modificarle affinché adottino un tono più neutro:*

### **Art. 14 – Sospensione del Socio**

[...omissis...] della sopraggiunta situazione di conflitto di interesse. **Sono ritenute aggravanti lo scopo di lucro, i moventi di carattere puramente personale e quanto costituisce reato secondo la normativa vigente.** La sospensione della qualifica di Socio è una misura temporanea e di urgenza adottata [...omissis...] l'urgenza di tale misura presso l'Assemblea. Il Socio **verso** cui è stata deliberata la sospensione [...omissis...] partecipare alle successive votazioni. L'Assemblea chiamata a discutere il ricorso di un Socio **verso** cui sia stata deliberata [...omissis...] la procedura di esclusione.

*I titoli degli artt. 28, 29 e 30 vengono modificati come qui sotto presentato:*

### **Art. 28 – Presidente e Vicepresidente**

### **Art. 29 – Segretario e Vicesegretario**

### **Art. 30 – Tesoriere e Vicetesoriere**

*Nell'art. 30 (Tesoriere) si modifica l'infelice locuzione “Presidente del Consiglio Direttivo”*

### **Art. 30 – Tesoriere e Vicetesoriere**

[...omissis...] Il Tesoriere è tenuto ad aggiornare il Presidente ~~del Consiglio Direttivo~~ ed i vari Consiglieri dello stato dei conti dell'Associazione [...omissis...]

*In fondo all'art. 31 (Economo) si aggiunga la possibilità che esso sia rimosso analogamente a quanto è previsto per le altre cariche consiglieri:*

### **Art. 31 – Economo**

[...omissis...]

**L'Economo può essere rimosso su delibera a maggioranza qualificata della Assemblea Ordinaria. In tale caso, rimarrà in carica “ad interim” fino alla nomina del sostituto.**